



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
8^a legislatura

Presidente	Giancarlo	Galan
V. Presidente	Franco	Manzato
Assessori	Renato	Chisso
	Giancarlo	Conta
	Marialuisa	Coppola
	Oscar	De Bona
	Elena	Donazzan
	Massimo	Giorgetti
	Renzo	Marangon
	Sandro	Sandri
	Vendemiano	Sartor
	Flavio	Silvestrin
	Stefano	Valdegamberi
Segretario	Antonio	Menetto

Deliberazione della Giunta

n. 540 del 2 marzo 2010

OGGETTO: Criteri e modalità per l'assegnazione e l'erogazione di contributi in c/investimento a favore delle gestioni associate costituite nelle forme previste dall'art. 30 del D.Lvo 267/2000. Anno 2010. (L.R. n. 2 del 03.02.2006, art. 6, c. 1 lett. c).

L'Assessore regionale alle Politiche degli Enti Locali e del Personale Flavio Silvestrin, riferisce quanto segue:

- A) L'articolo 6, comma 1 lett. c), della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2, autorizza la Giunta Regionale a concedere contributi a favore di gestioni associate costituite nelle forme previste dall'articolo 30 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un periodo non inferiore a cinque anni; quanto sopra al fine di sostenere le spese di primo impianto, di riorganizzazione e di ampliamento delle strutture e dei servizi necessari per l'esercizio di una pluralità di funzioni e servizi ad esse affidati dai Comuni.
- B) La Giunta Regionale, alla quale è demandata l'approvazione dei criteri e delle modalità per la assegnazione ed erogazione dei contributi, individua i soggetti destinatari e le spese ammissibili a contributo, i criteri di priorità, i termini e le modalità di presentazione delle domande.
- C) Per l'anno 2010 si ritiene necessario, pertanto, stabilire i criteri e le modalità operative per la assegnazione dei predetti contributi, atteso che per l'esercizio in corso, il capitolo di spesa n. 3112 del Bilancio di Previsione 2010 prevede uno stanziamento per Euro 1.000.000,00 fissando le seguenti regole:

1. Soggetti destinatari del contributo

Sono destinatarie del contributo regionale le seguenti forme associative:

- a) Convenzioni previste all'art.30 del D.L.vo 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, costituite esclusivamente fra Comuni o fra Comuni e Unioni di Comuni con appositi atti deliberativi adottati dagli enti partecipanti alla forma associativa dal 01.01.2010, per una durata non inferiore a cinque anni e per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Si precisa che saranno ammesse a contributo le convenzioni attuate ai sensi del comma 4 dell'articolo 30 del D.L.vo 267/2000, che prevedono la costituzione di uffici comuni o la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi.

Nel caso di delega di funzioni a favore di uno degli enti partecipanti all'accordo, il contributo assegnato ed erogato alla forma associativa sarà liquidato a favore dell'Ente individuato in convenzione come "capofila".

Nel caso di costituzione di "ufficio comune", nella convenzione o in atto separato, sottoscritto dal rappresentante legale di ciascun Ente partecipante all'accordo, dovrà essere indicato l'ente delegato, da tutti gli enti aderenti alla forma associativa, a presentare la domanda di contributo a favore della stessa e a riscuotere il contributo ad essa assegnato.

Si considerano nuove convenzioni quelle istituite ex novo, nonché quelle derivanti dalla ricostituzione di preesistenti convenzioni quando siano incrementati il numero di comuni aderenti alla forma associativa oppure il numero delle funzioni/servizi gestite in forma associata.

Le convenzioni dovranno indicare le modalità di gestione associata, prevedere l'utilizzo comune delle dotazioni strumentali oggetto di incentivo regionale, il numero di personale da impiegare, la disciplina dei rapporti finanziari tra gli Enti aderenti, anche con riferimento all'utilizzo del contributo regionale.

- b) Le forme associative già in essere di cui al precedente punto a), per le quali gli Enti partecipanti alle convenzioni, abbiano deliberato a decorrere dal 01.01.2010, l'effettuazione di spese di investimento per lo sviluppo e il miglioramento delle funzioni o servizi in essere, con proroga della forma associativa per un periodo non inferiore a cinque anni.

Non sono ammesse a contributo forme associative obbligatorie, previste dalla normativa statale o regionale (art. 30, c. 3 del D.L.vo 267/2000) e le convenzioni tra Comuni alle quali aderiscono Comuni facenti parte di Unioni di Comuni.

Non sono ammesse a contributo forme associative che, per la stessa tipologia di spesa all'interno della medesima funzione o servizio, direttamente o tramite i Comuni costituenti le stesse, siano state destinatarie di contributi o incentivi regionali o statali negli ultimi 5 esercizi finanziari.

Nel caso di scioglimento della forma associativa, o nel caso di recesso da parte di un Ente associato, per qualsivoglia motivo dipendente dalle parti, prima del termine di anni cinque dall'assegnazione, dovrà essere restituita alla Regione una quota parte del contributo erogato, in proporzione al tempo mancante all'intero periodo di cinque anni e al numero di abitanti dell'ente uscente. Il mancato rispetto di tale condizione sarà valutato quale motivo di esclusione da futuri finanziamenti.

2. Destinazione del contributo

Il contributo è destinato a finanziare le spese di investimento occorrenti per il primo impianto, la riorganizzazione e l'ampliamento delle strutture e dei servizi necessari per l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi comunali, nelle forme previste dagli articoli 30 e 31 del D.Lvo 267/2000.

Non saranno in ogni caso ammessi gli oneri relativi a:

- spese di funzionamento e gestione;
- studi di fattibilità;
- spese di progettazione e di pianificazione generale (ad esempio:spese per la redazione dei piani intercomunali di protezione civile, turistici e urbanistici, ecc.);
- spese per l'organizzazione dei servizi e funzioni di competenza esclusiva dello Stato (anagrafe, stato civile, leva, elettorale e statistica);
- spese per i servizi a tariffa: raccolta e smaltimento rifiuti, per il servizio idrico integrato, per le strutture residenziali e di ricovero per anziani

Nelle spese non sono altresì ammissibili costi relativi al valore dei beni conferiti dai Comuni alla forma associata.

3. Determinazione entità del contributo

Il contributo sarà assegnato nella misura massima del 80% delle spese di investimento preventivate e ammesse per il primo impianto, la riorganizzazione e l'ampliamento delle funzioni e servizi necessari per l'esercizio associato di una pluralità di funzioni e servizi comunali.

Il contributo massimo erogabile alla singola forma associativa in ogni caso non potrà superare i 100.000,00 Euro.

4. Criteri di priorità

Il contributo sarà assegnato nel seguente ordine di priorità:

- a) Convenzioni di nuova istituzione, con priorità, per quelle alle quali partecipino, in numero pari o superiore della metà dei partecipanti, Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti;
- b) Convenzioni di nuova istituzione fra Comuni e Unioni di Comuni;
- c) le ulteriori risorse saranno destinate a soddisfare le domande di contributo per spese di investimento per lo sviluppo ed il miglioramento delle funzioni e/o servizi nell'ambito delle forme associative, di cui all'art. 30 del D.Lvo 267/2000, già in essere.

5. Presentazione delle domande e assegnazione del contributo

La richiesta di contributo, formalizzata dal legale rappresentante dell'ente capofila/delegato indirizzata al Presidente della Giunta Regionale del Veneto c/o Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti – Cannaregio, 23 – 30121 Venezia (VE), va trasmessa entro il termine improrogabile del 30.06.2010, a pena di inammissibilità.

Ad essa dovranno essere allegati:

- a) per la costituzione/ampliamento di funzioni e/o servizi di forme associative:
 - 1) deliberazioni dell'organo competente degli enti costituenti la forma associativa, con le quali viene approvata, per un periodo non inferiore a cinque anni, la forma associata, per l'esercizio di funzioni e/o servizi comunali, con indicazione delle relative modalità organizzative, con particolare riferimento alla regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti partecipanti all'accordo, ai reciproci obblighi e garanzie, anche in relazione alla gestione del contributo regionale in caso di assegnazione. Dette deliberazioni dovranno avere contenuti concreti ed immediatamente attuabili, senza riserve o rinvii, né riconsiderazioni o previsioni di modifiche essenziali delle volontà iniziali espresse in forma generica;
 - 2) copia autentica della convenzione debitamente sottoscritta dagli Enti partecipanti alla forma associativa;
 - 3) deliberazione del competente organo di ciascun ente partecipante alla forma associata, di approvazione del piano economico-finanziario delle spese preventivate, analiticamente indicate, per il primo impianto, la riorganizzazione, l'ampliamento delle funzioni e servizi della nuova forma associativa, con indicazione dei mezzi finanziari per darvi copertura;
 - 4) relazione esplicativa sulle funzioni e/o servizi da attivare sui tempi e modalità di attivazione dell'esercizio associato e sui risultati attesi, a firma del responsabile del servizio interessato;
 - 5) attestazione a firma del legale rappresentante dell'ente e del responsabile del servizio finanziario di ciascun Ente associato che:
 - l'Ente negli ultimi cinque esercizi finanziari, per lo stesso titolo, non ha ottenuto o richiesto altri contributi o incentivi regionali;

- gli acquisti rientrano nell'ambito delle tipologie previsti dall'art. 3, c. 18, della legge n. 350/2003 e che le spese saranno imputate al Titolo II del Bilancio d'esercizio.

- b) per spese di investimento volte al miglioramento e lo sviluppo di funzioni e/o servizi nell'ambito di gestioni associate già in essere:
- 1) deliberazioni dell'organo competente degli enti costituenti la forma associativa, di approvazione dei nuovi investimenti con contestuale proroga della convenzione in essere per la durata di almeno cinque anni;
 - 2) deliberazione del competente organo di ciascun ente partecipante alla forma associata di approvazione del piano economico-finanziario relativo alle nuove spese di investimento preventivate, analiticamente indicate, con indicazione dei mezzi finanziari previsti da ciascun ente, partecipante all'accordo, per darvi copertura;
 - 3) relazione sulla tipologia degli investimenti da effettuare, sui tempi e modalità di realizzazione e sui risultati attesi in termini di sviluppo dei servizi gestiti in forma associata; dall'esposizione analitica delle spese dovrà emergere la differenziazione dagli interventi finanziati nei periodi precedenti;
 - 4) prospetto analitico delle spese di investimento volte al potenziamento e allo sviluppo delle funzioni/servizi già in essere, da quale risulti che i medesimi acquisti non sono mai stati oggetto di precedente finanziamento per la stessa funzione
 - 5) attestazione a firma del legale rappresentante dell'ente e del responsabile del servizio finanziario di ciascun ente associato che gli acquisti rientrano nell'ambito delle tipologie previsti dall'art. 3, c. 18, della legge n. 350/2003 e che le spese saranno imputate al Titolo II del Bilancio d'esercizio.

Si ribadisce che tutti gli atti deliberativi suindicati dovranno essere assunti dai competenti organi nel periodo 01.01.2010 – 30.06.2010. Non saranno inoltre ritenute ammissibili le istanze inoltrate fuori termine (30.06.2010).

Non saranno ritenute ammissibili le spese il cui atto di impegno sia antecedente alla data di assunzione degli atti deliberativi suindicati. In caso di modifica del piano economico finanziario relativamente alla dimensione finanziaria delle spese oggetto di contributo, i beneficiari dovranno trasmettere al dirigente della struttura regionale competente, apposita richiesta motivata in ordine alle ragioni, alla natura delle modifiche da apportare e ai relativi costi.

Si richiama l'attenzione sulla necessità di comunicare tempestivamente alla competente Direzione regionale le eventuali modifiche sui dati istituzionali o di ogni altro aspetto organizzativo afferente alla forma associativa.

L'assegnazione del contributo sarà disposta con deliberazione di Giunta Regionale nella misura calcolata sulla base dei criteri sopra riportati e nei limiti delle disponibilità del bilancio per l'esercizio in corso.

6. Modalità di erogazione del contributo

Il contributo, assegnato sulla base dei criteri sopra descritti, sarà erogato su presentazione entro il 31/12/2011 della seguente documentazione:

- a) attestazione di avvenuta attivazione delle funzioni e/o servizi, a seguito di effettivo trasferimento degli stessi, da parte del responsabile del servizio trasferito;
- b) la documentazione di spesa comprovante l'effettuazione delle spese di primo impianto, di riorganizzazione e di ampliamento delle strutture e dei servizi necessari per l'esercizio delle funzioni e/o servizi da gestire in forma associata che deve corrispondere agli interventi e agli importi indicati nel piano finanziario per i quali è stato chiesto e concesso il contributo;
- c) la relazione da parte del rappresentante legale e del responsabile del servizio interessato sui risultati ottenuti in termini di sviluppo e miglioramento del servizio;

- d) impegno sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente capofila/delegato a restituire alla Regione, nel caso di scioglimento della forma associativa, o nel caso di recesso da parte di un Ente associato, prima del termine di anni cinque, quota parte del contributo erogato, in proporzione al tempo mancante all'intero periodo di cinque anni e al numero di abitanti dell'ente uscente.

Nel caso in cui la spesa complessiva sostenuta e validamente rendicontata sia inferiore a quella preventivata e ammessa, il contributo assegnato sarà proporzionalmente ridotto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'articolo 6, comma 1 lett. c) della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2;

VISTI l'articolo 30 del D. Lvo. 267/2000;

VISTO l'articolo 2 del D.P.R. 194/1996;

RICHIAMATO il parere favorevole espresso dalla Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali (ex L.R. n. 20/1997) in seduta del 18.02.2010.

DELIBERA

- 1) di approvare per l'anno 2010 i criteri e le modalità in premessa indicati per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 6, comma 1 lett. c), della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2, alle gestioni associate costituite nelle forme previste dall'articolo 30 del D. Lvo. 267/2000;
- 2) di riservare, successivamente al 30.06.2010, ad altro provvedimento deliberativo l'assegnazione dei contributi ai soggetti richiedenti;
- 3) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R.

Sottoposto a votazione il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. Dott. Giancarlo Galan

EM